



Vargiu Scuola Srl

Via dei Tulipani 7/9 – Assemini (CA) - 09032

Sito: vargiuscuola.it

commerciale@vargiuscuola.it

tel: 070271526, 070271560

partita iva: 03679880926

*Alle scuole che ci hanno affidato
l'incarico di RPD o a cui forniamo
servizi di consulenza normativa*

Circ. DPO 3/2021

Assemini, 6/1/2021

La pubblicità sulle attività della scuola sul sito web e sui social

In questi giorni siamo stati contattati da diversi dirigenti scolastici che, impegnati nelle attività di promozione e pubblicità della propria scuola, volevano dei chiarimenti sugli accorgimenti da adottare per la pubblicazione di foto e materiale video sul sito web della scuola o su facebook.

Poiché riteniamo l'argomento molto attuale, dopo aver affrontato in precedenza la questione dell'orientamento e degli open day ai tempi del Covid (vedi [nota VS 70/2020](#)) e più in generale i principi e le procedure che devono essere osservati nella pubblicazione di foto e filmati (vedi [nota VS 3/2020](#)), trattiamo in questa nota la pubblicazione di materiale informativo e pubblicitario sulle attività svolte dalle scuole.

Dati personali?

La prima domanda che ci viene di solito posta è quella sulla **possibilità che le foto ed i filmati pubblicati dalla scuola possano ritrarre gli alunni**.

E' evidente che se i filmati non ritraggono alunni o se questi, pur presenti, non sono per qualche motivo riconoscibili non interviene alcun trattamento di dati personali per cui non è applicabile la normativa sulla privacy e la scuola ha la massima libertà nel trattamento del materiale prodotto.

Questa è la situazione che ovviamente, da DPO, consigliamo alle scuole che assistiamo ma ciò non significa che la scuola possa, per legittimi motivi, fare delle scelte differenti. Di seguito vediamo quindi le condizioni che rendono lecita la pubblicazione di filmati ritraenti minori e gli accorgimenti da adottare per garantire il rispetto della normativa sulla privacy.

Liceità della pubblicazione

Il Regolamento UE 679/2016 all'art. 6 individua i casi nei quali è lecito il trattamento dei dati personali ed al punto e) considera il caso in cui **"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"**;

Ciò significa che anche la pubblicazione di foto e filmati ritraenti gli alunni è lecita per il perseguimento delle finalità istituzionali della scuola, come possono essere quelle per l'orientamento delle famiglie e degli alunni nella scelta dell'istituto scolastico.

Data la natura "delicata" dei dati trattati, seppure non sensibili secondo la definizione che ne dà il Regolamento stesso, è tuttavia necessario verificare se, nella pubblicazione di tale materiale, siano rispettati **i principi di necessità e di minimizzazione e non eccedenza dei dati personali**.

Le domande che si deve fare la scuola prima di procedere alla pubblicazione sono quindi: **“è necessario, per il perseguimento delle finalità istituzionali di pubblicazione, la presenza nel video di alunni riconoscibili?”**, **“è possibile raggiungere gli stessi obiettivi senza operare il trattamento di dati personali o riducendone la quantità a quelli minimi indispensabili?”**.

Queste sono valutazioni che fa il titolare del trattamento (il dirigente scolastico) sentito anche il DPO (contattateci ogni qual volta avete dei dubbi) e che ovviamente possono essere oggetto di contestazione da parte di qualche interessato.

Il nostro parere è che non hanno motivo di essere ripresi gli alunni nello svolgimento della ordinaria attività didattica, formativa o ricreativa all'interno della scuola ed è raccomandabile che, se presenti, non siano riconoscibili. Diverso può essere il caso in cui l'alunno assume un ruolo di rilievo nella presentazione quale può essere la partecipazione ad una esibizione teatrale o musicale o, ad esempio, sia l'alunno a presentare alle famiglie le attività svolte all'interno della propria scuola. In questo caso ci sembra che, per la rilevanza del ruolo assunto, possa essere giustificata la presenza dell'alunno nelle riprese video anche in considerazione del valore formativo di tale attività. Queste sono tuttavia considerazioni che vanno fatte caso per caso per cui invitiamo i dirigenti scolastici, che rispondono della scelta fatta, a contattarci ogni qual volta hanno dei dubbi in proposito.

Informativa

Se la scuola decide per la presenza di persone riconoscibili all'interno del materiale prodotto verrà operato un trattamento di dati personali e sarà necessario fornire una informativa che fornisca le informazioni di cui all'art. 13 comma 1 del GDPR, fra cui:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (raccomandiamo massima puntualità nella formalizzazione dell'incarico per evitare pericolosi periodi di vacanza)
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;

Nella informativa andranno anche specificati:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

Il fatto è che l'informativa andrebbe fornita **prima** della raccolta del dato personale (le foto o le riprese video) per cui raccomandiamo di inserire il trattamento relativo alla pubblicazione di foto e filmati nella informativa che deve essere pubblicata nella **sezione privacy del sito** (vedere [nota VS 57/2020 i contenuti della sezione privacy del sito web](#)). A tal fine proponiamo le seguenti bozze di informativa:

- [informativa privacy dipendenti](#)
- [informativa privacy famiglie ed alunni](#)

Queste informative menzionano in modo esplicito il trattamento di foto e filmati per fini istituzionali e autorizzano quindi **la raccolta** del materiale per tali fini. Se la scuola lo ritiene opportuno (e noi lo raccomandiamo) potrà comunque, prima della pubblicazione, produrre **ad integrazione** una nuova informativa in cui fornisce ulteriori e più specifiche informazioni. Questa informativa, essendo integrativa di quella generica già pubblicata, può anche essere molto sintetica e limitarsi a fornire una descrizione del progetto, delle finalità perseguite con la pubblicazione, i trattamenti operati, il luogo ed i tempi di pubblicazione.

Ricordiamo che è opportuno che il titolare del trattamento sia sempre in grado di dimostrare l'avvenuta fornitura dell'informativa. Essendo in genere troppo complessa la raccolta delle firme di presa visione suggeriamo di procedere, oltre che con la pubblicazione nel sito, anche alla

comunicazione attraverso il registro elettronico e alla protocollazione (atto che permette anche di dimostrare l'esistenza del documento ad una certa data).

Consenso

Detto dell'importanza, talvolta trascurata, dell'informativa bisogna porci la domanda **“è necessario acquisire il consenso degli interessati, ossia di coloro che sono ritratti nelle foto o nei video?”**

Se la base legittimante il trattamento è individuata **nell'adempimento di un obbligo legale**, o **nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico** o connesso all'esercizio di pubblici poteri, di cui è investita la P.A. a rigore non sarebbe necessario raccogliere il consenso per il trattamento. Il fatto è che foto e video devono essere trattati con particolare cautela, specie se vengono ritratti dei minori, e per la liceità del trattamento bisogna dimostrare anche i principi di necessità e non eccedenza citati più sopra. Ciò considerato la nostra raccomandazione è quella di raccogliere comunque il consenso al trattamento dei dati personali ed una liberatoria da parte di coloro che sono ritratti o da parte dei loro genitori in caso di minorenni. In questo caso suggeriamo di proporre agli interessati una informativa specifica con relativo consenso:

- [consenso pubblicazione video - genitori di minori](#)
- [consenso pubblicazione video - dipendenti](#)

La scuola potrà valutare l'opportunità di raccogliere il consenso alla pubblicazione anche da parte di personale dipendente che dovesse essere presente nelle riprese video. In questo caso raccomandiamo la raccolta del consenso con firma autografa su documento cartaceo (a meno che l'interessato non firmi un documento informatico con strumento personale di firma).

Social network

Nell'informativa e nel relativo consenso dovrà essere indicato dove il materiale sarà pubblicato. Se non ci sono questioni particolari per la pubblicazione sul sito web, la cui funzione istituzionale è evidente, qualche problema potrebbe sorgere per le pubblicazioni sui social network. La domanda che bisogna porsi in questo caso è **“la scuola è dotata di un social network istituzionale?”**. La risposta in realtà potrebbe non essere così facile da fornire considerato anche il fatto che, ad esempio, facebook non consente alle persone giuridiche di aprire un proprio account. Sull'argomento **Social Network e scuola** contiamo a breve di presentare delle linee guida per le scuole da noi assistite ma, in estrema sintesi, suggeriamo di aprire un account su facebook non attraverso le caselle **personali** del dirigente o di un docente ma piuttosto attraverso quelle assegnate a tali figure, ad esempio, sulla **piattaforma G Suite** (meglio ancora sarebbe creare sulla G Suite un utente fittizio non riconducibile ad una persona fisica in particolare anche se questo, a rigore, contravverrebbe ad una clausola di facebook). Perché poi il profilo facebook della scuola possa rivestire un ruolo istituzionale è necessario che venga citato nel PTOF e venga reso noto ufficialmente nel sito istituzionale della scuola. Non hanno evidentemente veste istituzionale i profili creati da qualche docente a nome della scuola ma senza autorizzazione, anche formale, da parte dell'istituzione scolastica e senza il riconoscimento su PTOF e sito web della scuola. Attenzione quindi all'uso di questo canale da parte delle scuole i cui dirigenti, anche comprensibilmente in considerazione della complessità dell'argomento, non ne riconoscono esplicitamente la funzione istituzionale.

Attenzione anche al diffondere filmati ritraenti persone riconoscibili su profili social personali, ad esempio, di dipendenti dell'istituzione scolastica. Comprendiamo il proposito di dare la maggior visibilità possibile a materiale che pubblicizza il proprio istituto ma tali pubblicazioni non sono autorizzate dal consenso raccolto dalla scuola per le pubblicazioni da essa operate.